

TI_GERICHTE 11.1998.112 vom 4. August 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-08-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.112

FR: TI_GERICHTE 11.1998.112 du 4 août 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1998.112 del 4 agosto 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore non ha determinato i redditi e i fabbisogni dei coniugi, ma ha esonerato il convenuto dal versamento di contributi alimentare per i figli già per il fatto che egli non risultava più in grado di esercitare per lungo tempo un'attività lucrativa a causa di uno stato depressivo importante, che l'ha condotto anche a un tentativo medicamentoso di suicidio. L'appellante non contesta i motivi adottati dal Pretore. Ritiene tuttavia che, superato il disagio momentaneo, il marito otterrà verosimilmente una rendita d'invalidità, ciò che gli permetterà di versare un contributo. Essa rimprovera inoltre al primo giudice di non avere esaminato la sua situazione economica, altrettanto disastrosa di quella del marito e destinata a peggiorare poiché essa non potrà più percepire l'anticipo degli alimenti da parte dello Stato.

E. 3

Secondo la più recente giurisprudenza (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301), nella regolamentazione dei contributi alimentari per la durata del processo di divorzio deve essere assicurato al coniuge debitore del contributo il minimo previsto dal diritto esecutivo, l'eventuale ammanco rimanendo a carico dell'altro coniuge (senza reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno). Il minimo esistenziale deve essere lasciato al debitore della rendita anche quando si tratta di assegnare alimenti ai figli (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb e 9 consid. 5). In concreto è fuori dubbio che attualmente il marito non può esercitare, a causa della sua precaria situazione psicofisica, alcuna attività lucrativa e che, al beneficio di prestazioni assistenziali, egli non è neppure in grado di coprire da sé il proprio fabbisogno. Contrariamente all'opinione dell'appellante, tale stato di cose non appare nemmeno meramente transitorio, sicché non si vede come egli potrebbe versare un contributo ai figli. Certo, ciascun coniuge deve provvedere al mantenimento dei figli minorenni (art. 163 CC), ma ciò non toglie che il contributo alimentare debba essere concretamente determinato in base alle capacità economiche del genitore. Del resto la procedura provvisoria non è destinata a ottenere dallo Stato ciò che un genitore, sprovvisto di mezzi e inabile al lavoro, non è in grado di fornire né deve servire a riscuotere dall'ente pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni assistenziali (Geiser , nota 2 in: AJP 4/96 pag. 491). Nel caso in cui la situazione economica del convenuto dovesse migliorare, l'appellante potrà postulare in ogni momento la modifica dell'assetto cautelare e ripresentare la richiesta di un contributo per i figli.

E. 4

